

DESCRIZIONE A TITOLO INFORMATIVO DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA MODIFICA DELLE MAPPATURE LEGATE AL TRACCIATO XML FATTURA ELETTRONICA A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO TAX ALERT N. 3/2020 – PROVVEDIMENTI N. 99922/2020 E 166579/2020 – FATTURA ELETTRONICA E NUOVO TRACCIATO XML

Con il provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020, l'Agenzia delle entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato xml (versione 1.6 dell'allegato A) che sostituiscono, **con decorrenza 1 ottobre 2020**, le specifiche tecniche precedenti (versione 1.5 di cui all'allegato A del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018).

Al fine di garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti, fino al 31 dicembre 2020, anche secondo lo schema previsto dalle specifiche tecniche di cui alla corrente versione 1.5.

Dal 1° gennaio 2021, invece, il SdI accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml.

Le novità introdotte sono intervenute in particolare, tra gli altri, sulle codifiche “*Tipo Documento*” e “*Natura*” e sono volte a consentire all'Amministrazione Finanziaria di adempiere a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015, come modificato dall'articolo 16 D.L. 124/2019, ai sensi del quale, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972;
- b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Inoltre, a partire dalle operazioni Iva 2021, oltre ai documenti sopraccitati l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale Iva che potrà, comunque, essere oggetto di modifiche da parte del contribuente.

I nuovi <TipoDocumento>

La nuova versione delle specifiche tecniche amplia la tipologia di documenti che sarà possibile trasmettere al SdI. In particolare, a seguito dell'emanazione del Provvedimento n. 99922, potrà essere trasmessa al SdI la seguente tipologia di documenti:

- TD01 fattura.
- TD02 acconto/anticipo su fattura
- TD03 acconto/anticipo su parcella
- TD04 nota di credito
- TD05 nota di debito
- TD06 parcella
- TD07 fattura semplificata
- TD08 nota di credito semplificata
- TD09 nota di debito semplificata
- TD16 integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21 autofattura per splafonamento
- TD22 estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD24 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
- TD25 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

L'introduzione delle nuove tipologie documento consentirà una migliore gestione, tra gli altri, delle autofatture, delle fatture differite, dei casi di inversione contabile interno ed esterno e dei casi di estrazione dal deposito Iva.

➤ **Autofatture**

L'introduzione del nuovo codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa) permette di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dal SdI delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto, evitando che il documento sia inserito (anche) tra le fatture di acquisto.

➤ **Fatture differite**

I nuovi tipo documento TD24 e TD25 consentono di dare immediata evidenza che il documento trasmesso è una fattura differita, a prescindere dalle (necessarie) indicazioni che devono essere riportate all'interno del tracciato.

➤ **Reverse charge interno**

È stato introdotto un apposito codice (TD16) per l'integrazione, da trasmettere in via facoltativa al SdI, delle fatture di acquisto soggette ad inversione contabile in base al meccanismo del c.d. *reverse charge* interno (quali, ad esempio, i servizi di pulizia degli edifici ovvero i subappalti).

➤ **Reverse charge, autofattura estera e inversione contabile ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72**

I nuovi codici TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero), TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari) e TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72) consentono facoltativamente di gestire l'integrazione o l'autofattura attraverso il Sdi, adempiendo peraltro in tal modo anche all'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), possibilità garantita fino al 4 maggio 2020, esclusivamente con riferimento alle fatture attive.

➤ **Regolarizzazioni**

Il nuovo tipo documento TD21 (Autofattura per splafonamento) potrà essere utilizzato dagli esportatori abituali per trasmettere al Sdi l'autofattura eventualmente emessa per regolarizzare acquisti effettuati in misura eccedente il plafond.

➤ **Estrazione dai depositi Iva**

I codici TD22 (Estrazione beni da Deposito IVA) e TD23 (Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA) dovranno essere utilizzati per documentare l'estrazione dei beni da un deposito IVA, distinguendo i casi in cui l'operazione comporta il pagamento dell'imposta (come ad esempio nel caso di estrazione di beni che sono stati introdotti con cessione nazionale) da quelli che non lo prevedono (come ad esempio nel caso di estrazione di beni che sono stati introdotti con acquisto intracomunitario).

➤ **Operazioni particolari**

Infine, il codice TD26 dovrà essere utilizzato in relazione alle cessioni di beni ammortizzabili nonché per trasmettere al Sdi le fatture emesse in conseguenza di passaggi interni di beni tra attività separate (ex art.36 DPR 633/72).

I nuovi codici natura

In aggiunta alle nuove tipologie di documento che possono essere trasmesse al SdI, il Provvedimento n. 99922 ha apportato anche novità significative con riferimento alle codifiche che riguardano la natura delle operazioni riportate in fattura, introducendo nuovi sottocodici da utilizzare con riferimento alle operazioni afferenti i codici natura “N2” (Operazioni non soggette), “N3” (Operazioni non imponibili) e N6 (Operazioni soggette al meccanismo del c.d. *reverse charge*).

Con riferimento alle operazioni non soggette, contraddistinte dal codice N2, le nuove specifiche tecniche introducono due (nuovi) sottocodici specifici da utilizzare in sostituzione del codice generico N2:

- N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
- N2.2: non soggette – altri casi.

L’introduzione dei sopraccitati codici ha lo scopo di differenziare le operazioni che non sono soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità dalle altre tipologie di operazioni non soggette, ovvero – in linea generale – tra le operazioni che, pur non essendo soggette ad imposta, hanno un impatto diretto sul volume d’affari (e prevedono obbligo di documentazione dell’operazione, da quelle del tutto irrilevanti ai fini dell’imposta.

Con riferimento, invece, alle operazioni non imponibili, contraddistinte dal codice natura “N3”, il Provvedimento ha introdotto sei nuovi sottocodici, che rappresentano altrettante casistiche:

- N3.1: non imponibili – esportazioni;
- N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino;
- N3.4: non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5: non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6: non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

Tali fattispecie coincidono perfettamente con quelle previste dal quadro VE, sezione 4, del Modello di Dichiarazione IVA, righe VE30, VE31 e VE32, e permetteranno, dunque, all’Amministrazione l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate.

Da ultimo, con riferimento alle operazioni soggette a *reverse charge* (codice natura N6), sono stati introdotti nove sottocodici:

- N6.1: inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2: inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
- N6.3: inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4: inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5: inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
- N6.6: inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
- N6.7: inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8: inversione contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9: inversione contabile – altri casi.

Pertanto, a partire dal prossimo 1° Maggio (con periodo di tolleranza fino al 1° ottobre 2020), non è più ammesso (né ai fini della fattura elettronica né ai fini dell’esterometro) il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione (N2 o N3 in caso di fattura semplificata), ma occorrerà indicare uno dei sottocodici specifici sopra evidenziati; nel caso in

cui non si indichi in fattura una delle codifiche specifiche, infatti, il SdI scarnerà la fattura (codice errore 00445), per effetto dei nuovi controlli introdotti a far data dal prossimo 1° ottobre. Analogamente, con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere, c.d. esterometro, l'indicazione di un codice natura generico, in luogo di uno di quelli specifici introdotti dal Provvedimento, comporterà lo scarto del modello con codice di errore 00448.

Altre novità introdotte dal Provvedimento n. 99922/2020

In aggiunta alle sopracitate modifiche, relative ai tipi di documento e ai codici natura da indicare all'interno della fattura, con il Provvedimento n. 99922/2020 sono state introdotte anche ulteriori novità con riferimento al tracciato della fattura, nonché alle funzionalità dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate – sezione Fatture e corrispettivi.

➤ I codici ritenute

Il Provvedimento del 28 febbraio introduce nuovi codici relativi alla ritenuta eventualmente applicata in fattura, consentendo una gestione puntuale delle diverse voci fiscali e previdenziali, quali contributi INPS, Enasarco e Enpam.

Per effetto delle modifiche apportate dal Provvedimento, a far data dal 4 maggio 2020 potranno essere utilizzati i seguenti codici ritenuta:

- RT01 ritenuta persone fisiche
- RT02 ritenuta persone giuridiche
- RT03 contributo INPS
- RT04 contributo ENASARCO
- RT05 contributo ENPAM
- RT06 altro contributo previdenziale

➤ Altre modifiche al tracciato

In base alle nuove specifiche tecniche, sono stati altresì modificati i dati relativi al bollo, eliminando l'obbligo di compilare il campo <importoBollo>. Il dato, infatti, diviene ora opzionale in ragione del fatto che per le fatture è sempre pari a 2 euro.

È stata inoltre prevista l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali anche per i campi relativi agli sconti ed alle maggiorazioni (primi limitati a 2).

Tenuto conto delle modifiche apportate al tracciato, sono stati altresì introdotti nuovi controlli/codice errore che tengono conto delle nuove specifiche (ad esempio il citato codice 00445, relativo allo scarto di fatture con indicazione del codice natura generico in luogo di quello specifico).

➤ Proroga adesione al servizio di consultazione delle fatture

Da ultimo, il provvedimento posticipa al 4 maggio 2020 il termine stabilito per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici (termine originariamente introdotto dal punto 8 ter del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, n. 89757 e coincidente con il 29 febbraio 2020). Viene inoltre stabilito che, ai consumatori finali che abbiano effettuato l'adesione al servizio, sarà consentito di consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI NUOVI CODICI E DELLE NUOVE GRANDEZZE E RIPETIZIONI DEL TRACCIATO XML FATTURA ELETTRONICA 1.2.1 E DELLA COMPLETA CORRISPONDENZA CON LA FATTURA B2B V.1.6

L'aggiornamento della Fattura B2B alla versione 1.6, porta le seguenti modifiche al documento:

- Sono stati introdotti nuovi tipi di documento, inserendo la possibilità ora di poter indicare:
 - Fatture Differite (TD24 e TD25)
 - Autofatture (TD27)
 - Reverse Charge Interno (TD16)
 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (TD17)
 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (TD18) e Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (TD19)
 - E' stato inserito un nuovo tipo di documento regolarizzare acquisti effettuati in misura eccedente il plafond (TD21)
 - L'estrazione dai depositi IVA ora può essere indicata con Estrazione beni da deposito IVA (TD22) e Estrazione beni con versamento IVA (TD23)
 - Per eventuali operazioni di tipo cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, è stato predisposto il tipo documento TD26.
 - Per le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa, è stato inserito un nuovo tipo documento (TD27).

- Vengono introdotti dei nuovi codici Natura, con l'introduzione dei sottocodici natura facendo riferimento alle precedenti nature "N2" (Non soggette), "N3" (Non imponibili), "N6" (inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)).

I sottocodici per la natura "N2" sono:

- Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (N2.1)
- Non soggette – altri casi. (N2.2)

I sottocodici per la natura "N3" sono:

- Non imponibili – esportazioni (N3.1)
- Non imponibili – cessioni intracomunitarie (N3.2)
- Non imponibili – cessioni verso San Marino (N3.3)
- Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (N3.4)
- Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento (N3.5)
- Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6)

I sottocodici per la natura “N6” sono:

- Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero (N6.1)
- Inversione contabile – cessione di oro e argento puro (N6.2)
- Inversione contabile – subappalto nel settore edile (N6.3)
- Inversione contabile – cessione di fabbricati (N6.4)
- Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari (N6.5)
- Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici (N6.6)
- Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7)
- Inversione contabile – operazioni settore energetico (N6.8)
- Inversione contabile – altri casi (N6.9)

Non verrà più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione ma occorrerà indicare uno dei sottocodici specifici sopra.

Sono stati introdotti dei nuovi codici Ritenuta, di cui ora è possibile indicare più di un codice per fattura:

- Contributo INPS (RT03)
- Contributo ENASARCO (RT04)
- Contributo ENPAM (RT05)
- Altro contributo previdenziale (RT06)

È stata eliminata l’obbligatorietà dell’importo bollo in fattura, questo in quanto per le fatture il valore è sempre pari a 2 euro.

È stato esteso l’arrotondamento ad 8 decimali anche per i campi riguardanti sconti e maggiorazioni, per quanto riguarda l’importo.

Sono state introdotte delle nuove causali di pagamento, allineando le codifiche come da Mod.CU, nello specifico vengono introdotti i codici “M2” e “ZO” e viene rimosso il valore “Z”

Viene introdotto un nuovo codice per qualificare la Modalità di pagamento PagoPA (MP23)

Sono stati ampliati i caratteri ammessi per indicare il codice articolo nel campo predisposto.

DESCRIZIONE TECNICA CON RIFERIMENTO AI TAG DELLA RAPPRESENTAZIONE TABELLARE DELLA FATTURA ORDINARIA E SEMPLIFICATA DELLE MODIFICHE NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI NUOVI CODICI E DELLE NUOVE GRANDEZZE E RIPETIZIONI DEL TRACCIATO XML FATTURA ELETTRONICA 1.2.1 E DELLA COMPLETA CORRISPONDENZA CON LA FATTURA B2B V.1.6

FATTURA ORDINARIA

Tipo Documento

Vengono introdotti nuovi "Tipi Documento", TAG 2.1.1.1 <TipoDocumento>

- TD16 integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- TD21 autofattura per splafonamento
- TD22 estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD24 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
- TD25 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Codici Natura

Vengono introdotti nuovi codici “Natura”, TAG 2.1.1.7.7, 2.2.1.14 e 2.2.2.2 <natura>

- N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
- N2.2: non soggette – altri casi
- N3.1: non imponibili – esportazioni
- N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4: non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5: non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6: non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
- N6.1: inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2: inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
- N6.3: inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4: inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5: inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
- N6.6: inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
- N6.7: inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8: inversione contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9: inversione contabile – altri casi.

A partire dal 1 Ottobre non sarà più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione ma occorrerà indicare uno dei sottocodici specifici sopra

La lunghezza del campo viene estesa per contenere da 2 a 4 caratteri.

Codici Tipo Ritenuta

Vengono introdotti nuovi codici “Ritenuta”, TAG 2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>

- RT03 contributo INPS
- RT04 contributo ENASARCO
- RT05 contributo ENPAM
- RT06 altro contributo previdenziale

Dati Ritenuta

Viene aumentata la molteplicità del blocco “Dati Ritenuta” TAG 2.1.1.5 <DatiRitenuta>, le occorrenze sono state portate da 0..1 a 0..N.

Importo Bollo

Nel Gruppo TAG 2.1.1.6 <DatiBollo>, il campo 2.1.1.6.2 <ImportoBollo> non sarà più obbligatorio.

“Dati Bollo” sarà sempre essere valorizzato, nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo, e sarà opzionale l’elemento “Importo Bollo”, dove quindi si può riportare o meno l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

Importo

Per i campi riguardanti gli sconti e le maggiorazioni, Gruppi TAG 2.2.1.8 e 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione>, è stato esteso il tipo del campo “Importo” per contenere fino ad 8 decimali: TAG 2.1.1.8.3 e 2.2.1.10.3 <Importo>.

Causale Pagamento

Vengono introdotti nuovi codici di “Causale Pagamento” nel TAG 2.1.1.5.4 <CausalePagamento>

- M2
- ZO

Rimosso il valore “Z”

Viene indicato che le codifiche sono come da Mod. CU.

ModalitaPagamento

Viene introdotto un nuovo codice di “Modalità Pagamento” nel TAG 2.4.2.2 <ModalitaPagamento>

- MP23

CodiceValore

Nel Gruppo TAG 2.2.1.3 <CodiceArticolo>, vengono ampliati i caratteri ammessi per il TAG 2.2.1.3.2 <CodiceValore>

FATTURA SEMPLIFICATA

Bollo Virtuale

Nel Gruppo TAG 2.1.1 <DatiGeneralDocumento> viene inserito un nuovo TAG 2.1.1.5 <BolloVirtuale>, Campo Opzionale, se presente valorizzare con "SI".

Codici Natura

Vengono introdotti nuovi codici "Natura" TAG 2.2.4 <Natura>

- N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
- N2.2: non soggette – altri casi
- N3.1: non imponibili – esportazioni
- N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4: non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
- N3.5: non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento;
- N3.6: non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

A partire dal 1 Ottobre non sarà più ammesso N2, N3 come codice natura dell'operazione ma occorrerà indicare uno dei sottocodici specifici sopra

La lunghezza del campo viene estesa per contenere da 2 a 4 caratteri.

MODIFICA CRITERIO DI VERIFICA DI UNICITÀ DELLA FATTURA

Verifica di unicità della fattura

La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di una fattura già trasmessa ed elaborata; in quest'ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a:

- identificativo cedente/prestatore;
- anno della data fattura;
- numero fattura;

coincidono con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non è stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure una notifica di rifiuto da parte del destinatario, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00404 Fattura duplicata
- Codice 00409 Fattura duplicata nel lotto

Nel caso in cui il documento trasmesso sia una nota di credito (<TipoDocumento> = **TD04**), la verifica tiene conto anche della tipologia di documento; pertanto è ammessa la presenza di due documenti aventi stesso cedente/prestatore, stesso anno e stesso numero solo qualora uno dei due sia di tipo **TD04**.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali è stato valorizzato a "SI" l'elemento informativo <Art73> (situazione che consente l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata secondo le regole precedenti ma tenendo conto della data completa e non solo dell'anno.

Tutti i controlli descritti in questo paragrafo, qualora il file inviato al Sistema di Interscambio è relativo ad un documento lotto di fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l'accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se al Sistema di Interscambio viene inviato un file in formato compresso i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file fattura presente al suo interno.

Estensione del criterio:

Si precisa inoltre che gli stessi controlli sono da riferire all'identificativo del cessionario/committente (e non del cedente/prestatore) nel caso in cui in fattura risulti valorizzato con CC il campo SoggettoEmittente.

NUOVI CODICI DI ERRORE

Codice 00443 Non c'è corrispondenza tra i valori indicati nell'elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> e quelli dell'elemento 2.2.2.1 <AliquotaIVA>

Codice 00444 Non c'è corrispondenza tra i valori indicati nell'elemento 2.2.1.14 <Natura> o 2.1.1.7.7 <Natura> e quelli dell'elemento 2.2.2.2 <Natura>

Codice 00445 (controllo in vigore dal primo ottobre 2020) - Non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione

Codice 00471 Per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente

Codice 00472 Per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente

Codice 00473 Per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non è ammesso il valore IT nell'elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese>

Codice 00474 Per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non sono ammesse linee di dettaglio con l'elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA> contenente valore zero

NOTE

Per l'uso delle nuove specifiche 1.6 i mapping saranno predisposti all'utilizzo con queste modalità:

- Per i mapping di servizio il cui tracciato di input è proprietà Intesa verrà fornita documentazione specifica del tracciato di Input con correlazione al tracciato XML 1.2.1
- Per i mapping ad hoc il cui tracciato di input è proprietà del cliente vale la presente documentazione come descrizione.
- E' garantita la compliance di tracciato secondo i tempi definiti;
- Laddove siano presenti nelle mappature delle decodifiche o logiche di trattamento concordate tra il cliente ed INTESA, si invita il cliente, nel caso in cui necessiti dell'utilizzo dei nuovi contenuti e / o abbia usato i vecchi contenuti in dismissione, a contattare quanto prima il proprio riferimento commerciale Intesa per valutazione e quotazione.